



**ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZIO MECCANIZZAZIONE AGRICOLA**

per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

Deliberazione n. 20 /C.S. del 17 marzo 2025

Oggetto: Atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. - **Avviamento della 1° fase lavorativa di carattere stagionale dei lavoratori a tempo determinato per la Campagna di Meccanizzazione agricola 2025.-**

**PROPOSTA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

PREMESSO CHE:

- l'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana assume personale operaio a tempo determinato utilizzandolo come previsto dalle leggi regionali n. 51/1950 e n. 16/1998 nelle annuali campagne di meccanizzazione agricola;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 16/98, il personale operaio avviato al lavoro ed i mezzi tecnici possono essere utilizzati, oltre che per la campagna di Meccanizzazione agricola dell'E.S.A., anche dalle Amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta: amministrazioni comunali, provinciali, Enti e Dipartimenti regionali;
- l'art. 5 della L.R. 11 giugno 2014, n. 13 - al comma 1 - autorizza l'Ente "*ad assicurare, nei limiti delle risorse disponibili, l'attività di manutenzione del territorio e del paesaggio rurale a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e ss.mm.ii, utilizzando il personale di cui all'art. 1 della medesima legge regionale;*
- già l'art. 41 della L.R. n. 9 del 15 maggio 2013, disponeva che "*l'E.S.A. può utilizzare il suo personale ed i mezzi tecnici della Meccanizzazione agricola, in un quadro generale di contenimento dei costi di gestione e di un migliore impiego della manodopera stagionale, anche per la realizzazione di interventi mirati alla salvaguardia ambientale, alla tutela della salute e dell'incolumità dei cittadini e, in collaborazione con tutte le altre strutture regionali di cui all'art. 1 della L.R. 15/5/2000 n. 10, raggiungendo, in tal modo, una considerevole diminuzione dei costi di detti interventi, prescindendo dalla copertura minima di cui al comma 4 dell'art. 1 della L.R. 16/1998;*
- l'art. 47, comma 2, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 prevede che "*al fine di attuare misure di contrasto per mitigare il rischio di dissesto idrogeologico e di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali, i Dipartimenti regionali dello sviluppo rurale e territoriale, dell'agricoltura, dell'ambiente, della protezione civile, tecnico, dell'acqua e dei rifiuti, e*

l'Ufficio del commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, sono autorizzati a progettare e realizzare interventi a valere sui fondi della programmazione comunitaria, sul Piano di azione e coesione e sul Fondo di sviluppo e coesione o su altri fondi extraregionali", nonché, al comma 3, nella progettazione e nell'esecuzione degli interventi di cui al comma 2, i dipartimenti regionali interessati, in via prioritaria, devono prevedere l'acquisizione dei lavori in economia di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni con l'impiego degli operai agricolo - forestali di cui alla legge regionale n. 16/1996 e successive modifiche e integrazioni, degli operai addetti alla campagna di meccanizzazione dell'ente di sviluppo agricolo e degli operai dei Consorzi di bonifica, anche ai fini del raggiungimento, entro i limiti previsti dalla vigente normativa, delle rispettive garanzie occupazionali;

- *l'art. 13, comma 4, della legge 8 maggio 2018, n. 8 - Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale. Disposizioni in materia di beni della Regione, dispone che "al fine di far fronte all'esigenze connesse alla realizzazione ed alla gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria, ..., sul demanio idrico fluviale, ..., e gli interventi di cura e pulizia di fiumi e torrenti ... (omissis) ... Per le finalità di cui al presente comma il dipartimento regionale destinatario delle risorse si avvale, per la manutenzione, del personale del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale, dell'E.S.A. e dei Consorzi di bonifica";*

PRESO ATTO:

- che la competenza assegnata all'Ente dal superiore dettato normativo consente al Servizio Meccanizzazione per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali - tramite il proprio personale stagionale manovratore/conducente di attrezzature e mezzi tecnici - di operare in interventi di manutenzione straordinaria sugli alvei ricadenti nel reticolo idrografico della Sicilia Sud-orientale, finalizzati alla prevenzione degli alluvioni, in conformità alla deliberazione n. 98 della Giunta regionale del 15 febbraio 2023, recante "Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 9 - 10 febbraio 2023", con la quale è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, per i gravi danni provocati dagli eventi meteo avversi che, nei giorni dal 9 al 10 febbraio 2023, hanno interessato vaste zone della Sicilia Sud-Orientale, soprattutto fra le province di Catania, Siracusa e Ragusa, così come descritto nella nota prot. n. 6964 del 15 febbraio 2023 del Dirigente Generale del D.R.P.C., allegata alla medesima delibera;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 155 del 30 marzo 2023 recante "programma Operativo Complementare (POC) della Regione Siciliana 2014/2020 - proposta di riprogrammazione Piano finanziario Asse 2 - Sostenere l'attuazione del green deal europea" è stata approvata la riprogrammazione del piano finanziario dell'Asse 2 con l'assegnazione delle risorse al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, per "l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria di alcuni corsi d'acqua (fiumi Gornalunga, Dirillo, Anapo e del torrente Ficuzza)";
- tra il Dipartimento regionale dell'Agricoltura, l'Ente di Sviluppo Agricolo, il Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, il Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale e l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia è stato sottoscritto un Accordo (ex art. 15 legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.) per l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria nei corsi d'acqua della Sicilia Sud Orientale di cui alle Deliberazioni citate in premessa;

- che nella corrente attività si completeranno gli interventi in amministrazione diretta relativi ai fiumi Dirillo e torrente Ficuzza, in territorio di Acate (RG) e del fiume Anapo, in territorio di Siracusa, mentre avranno inizio gli interventi in economia dei restanti corsi d'acqua;
- in attuazione dell'accordo interassessoriale del 20/09/2018, l'E.S.A. ha ricevuto finanziamenti per gli "interventi di rimozione di vegetazione invasiva negli alvei dei corsi d'acqua regionali" dall'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico di Sicilia, ricadenti nelle province di Trapani, Palermo e Agrigento, i cui lavori in amministrazione diretta, iniziati in data 22 aprile 2024 e non ancora completati, proseguiranno per tutta la stagione estiva 2025;
- che tutti i summenzionati progetti prevedono lavori da eseguirsi in economia da parte dell'Ente, con l'impiego del proprio personale operaio stagionale della meccanizzazione;

VISTA:

- Deliberazione della Giunta regionale n. 37 del 9 febbraio 2024, avente per oggetto "Dichiarazione dello stato di calamità naturale per danni all'agricoltura in Sicilia da siccità nel periodo settembre 2023 - gennaio 2024";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 413 dell' 11 dicembre 2024: "Eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 10, 11, 12, 13 e 14 novembre 2024: 1 - Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13; 2 - Richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 16 del 23 gennaio 2025, recante "Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 16 e 17 gennaio 2025";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 14 febbraio 2025, recante "Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 'Codice della protezione civile' - Articolo 24 - Richiesta di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 16 e 17 gennaio 2025";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 14 febbraio 2025, avente per oggetto "Articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13. Dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio dei comuni delle province di Catania e di Messina il 2 febbraio 2025";
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 - Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito dei gravi incendi e dell'eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2024;

RITENUTO:

- di effettuare, a decorrere dalla corrente campagna, interventi di meccanizzazione aventi carattere di urgenza e straordinarietà, consistenti nella pulizia complessiva degli argini invasi da vegetazione spontanea ed alberi di medio e alto fusto, nonché dalla pulizia dell'alveo da materiali solidi di trasporto ed eventuali rifiuti, procedendo alla rimozione della vegetazione quando questa costituisce un ostacolo al regolare deflusso delle acque, come nel caso delle "canne da fiume" e degli arbusti presenti in alveo, interventi urgenti idonei a fronteggiare la

carezza idrica, quale attività stagionale aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta afferente la “*manutenzione del territorio*” ai sensi della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13;

- di effettuare, altresì, a decorrere dalla corrente campagna, interventi di protezione civile aventi carattere di urgenza e straordinarietà, consistenti nel ripristino dei territori colpiti da esondazioni che hanno causato diversi effetti disastrosi, quali allagamenti e movimenti gravitativi di massi rocciosi instabili, nonché frane, sversamenti di detriti, smottamenti di manufatti (soprattutto strade), con danni alle aree urbane e interruzioni alla viabilità, a causa degli eventi meteo avversi di cui alla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza delle superiori deliberazioni;

RILEVATO:

- che gli interventi sopra descritti costituiscono “*ragioni obiettive*” per la giustificazione del rinnovo dei contratti a termine del personale a tempo determinato dell’Ente, atteso che il punto 7) della clausola 5 della direttiva comunitaria 1999/70 CE del Consiglio del 28 giugno 1999, di recepimento dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ritiene che l’uso di contratti di lavoro a tempo determinato basato su “*ragioni obiettive*” sia un mezzo per prevenire gli abusi (cfr. Corte Giust., 20 novembre 2014, *Mascolo*, punto 86);
- che nei ricorsi promossi dal personale a tempo determinato, con la pretesa di ottenere, giudiziarmente la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, i giudici del lavoro hanno statuito che i plurimi contratti a termine stipulati dall’E.S.A. con i suddetti lavoratori, continuativi e con durata anche di 10 mesi, abbiano più volte escluso la “*natura stagionale*” dell’attività espletata dai ricorrenti e la non applicabilità della disciplina speciale, derogatoria rispetto a quella generale invocata nelle sentenze dei Giudici del Lavoro;

CONSIDERATO CHE:

- la notevole mole di contenzioso instaurato dal personale a tempo determinato avviato nelle campagne di meccanizzazione agricola, per il conseguimento delle finalità descritte dalle summenzionate disposizioni legislative - nonché lo strumento normativo connesso all’assunzione del personale a tempo determinato sinora adoperato - sta esponendo l’Ente a possibili esborsi economici, con eventuali responsabilità in capo ai vertici dell’Amministrazione per presunta abusiva reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il personale operaio;

PRESO ATTO:

- delle recenti pronunce della Cassazione (*cfr., ex multis*, Sez. IV, Ord. n. 27385/2022, data pubbl. 12 dicembre 2023) notificate all’Ente nel gennaio 2024, con le quali - in ordine al risarcimento del danno derivante dall’utilizzo abusivo del contratto a tempo determinato - la Suprema Corte ha statuito i seguenti principi di diritto:
 - “*La deroga prevista dagli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 al divieto di superamento del limite massimo di trentasei mesi di durata dei contratti di lavoro a tempo determinato è applicabile, anche nel settore dell’agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati*”;

- *“In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro”;*

RILEVATO:

- che in subjecta materia - come chiarito dalla Cassazione Sez. Lavoro (Ord., n. 34561/2023) in un recente giudizio in cui l’E.S.A. è risultato soccombente - le assunzioni regolate dalla normativa regionale *“... Non possono assolutamente consentire una deroga alla normativa nazionale (e alla correlata contrattazione collettiva nazionale) in materia di contratti a termine evincibile dal D. Lgs. n. 368 del 2001, e dal D. Lgs. n. 81 del 2015,...”* per cui – soggiunge la Suprema Corte di Cassazione *“... Venendo, poi, in rilievo contratti conclusi con la Pubblica amministrazione, va applicato il D. Lgs. n. 165 del 2001, soprattutto il suo art. 36...”*, con i conseguenti risvolti di carattere risarcitorio previsti dall’art. 36, comma 5, del D. Lgs. cit., qualora si consentisse ai lavoratori stagionali lo svolgimento di giornate lavorative superiori a 180 giorni;

VISTO:

- il parere reso dall’Avvocatura di Palermo, trasmesso a mezzo PEC prot. n. 69144 del 20 giugno 2024, in riscontro alle note dell’Ente prot. 2525 del 19.03.2024 e prot. 2887 del 28.03.2024, riguardante la questione del c.d. “danno comunitario” per il personale a tempo determinato - con cui suggerisce *“di procedere - al fine del perseguimento degli obiettivi dell’ESA - ad una riorganizzazione complessiva del “lavoro agricolo stagionale” in capo all’Ente medesimo, così da giungere ad una ponderata valutazione sulle modalità di individuazione e correlata selezione della platea di personale da destinare con contratto a tempo indeterminato alle esigenze continuative dell’Ente, nel rispetto del fabbisogno di personale e di quella da adibire ad attività a carattere latu sensu stagionale con contratto a termine, indicandone specificatamente la causale, che non può (più) essere ancorata alle finalità di politica sociale di cui alla normativa regionale sopra richiamata, non rivestendo esse quelle ragioni di natura oggettiva atte a derogare i limiti imposti dalla normativa nazionale menzionata”;*
- d’altro canto – ribadisce l’Avvocatura - *“non può sottacersi come proprio le ragioni di politica sociale sopra richiamate hanno condotto nel tempo ad avviare con contratto a tempo determinato sempre lo stesso bacino di lavoratori, per lo svolgimento reiterato di precipue attività che, per le loro caratteristiche, come emerse nei numerosi giudizi avviati dai lavoratori contro l’E.S.A., potrebbero non identificarsi oggettivamente con quelle proprie o, comunque, strettamente complementari o accessorie della lavorazione stagionale”;*
- inoltre, ritiene *“sempre necessario non soltanto inserire nel contratto di assunzione la causale giustificativa dell’apposizione del termine, ma anche dimostrare la sussistenza delle relative esigenze temporanee, e l’utilizzo del lavoratore esclusivamente per lo svolgimento di tali attività”;*

ATTESO:

- che l'accertamento della "natura stagionale" del rapporto avrebbe consentito di porre l'Ente al riparo delle suddette condanne risarcitorie, data la speciale disciplina dettata per le attività stagionali (art. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015);

VISTO:

- il parere reso in data 24 gennaio 2025 dall'Avv. Prof. Massimiliano Marinelli, Professore ordinario di Diritto del lavoro nell'Università di Palermo, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1460 del 30 gennaio 2025, con il quale, richiamando i principi sanciti dalla Suprema Corte e dal superiore parere dell'Avvocatura di Palermo, ritiene che:
- *"la natura stagionale deve però essere affermata – con specifico riferimento ad attività che devono essere individuate facendo riferimento a "esigenze oggettive", e che non possono riassumersi nella semplice necessità di assicurare agli interessati un certo numero di giornate di lavoro – da un contratto collettivo. L'art. 51 del D. Lgs. 81 del 2015 ne consente la stipulazione non solo a livello nazionale, ma anche a livello territoriale (e dunque regionale o provinciale) o aziendale (e dunque all'interno di un singolo datore di lavoro). L'accordo va sottoscritto con le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e dunque con le organizzazioni di categoria facenti capo quantomeno alla Cgil, alla Cisl e alla Uil"*;
- *"al fine di organizzare correttamente la prossima campagna di meccanizzazione, sia indispensabile sottoscrivere un accordo con le organizzazioni sindacali, che – conformemente a quanto previsto dall'art. 21, c. 2 del D. lgs. 81 del 2015, così come interpretato dal legislatore – individui in modo chiaro ed esaustivo le attività da affidare ai lavoratori, e ne affermi espressamente, ai sensi della norma citata, la natura stagionale (eventualmente ricollegandola a quanto previsto dall'art. 21, c. 8, lett. b) del CCNL di categoria). Le attività in questione, come detto, possono anche consistere in un incremento temporaneo di attività ordinarie, o essere collegate a un ciclo stagionale, e potranno essere poste a fondamento dell'apposizione di un termine al contratto di lavoro stipulato con i dipendenti.*
- *"le suddette esigenze vanno poi inserite all'interno di ciascun contratto, e i lavoratori devono essere adibiti esclusivamente alle stesse, con onere della relativa prova a carico del datore di lavoro"*;
- *infine, di prevedere, tramite un'apposita previsione legale di fonte regionale, un percorso di stabilizzazione del personale utilizzato negli anni passati per le campagne di meccanizzazione. Occorrerebbe in particolare prevedere, analogamente a quanto accaduto nelle stabilizzazioni nelle pubbliche amministrazioni (cfr. ad esempio l'art. 20 c. 1 del D. lgs. 25 maggio 2017, n. 75), l'assunzione sulla base di una semplice richiesta (e senza alcuna ulteriore procedura selettiva) dei lavoratori di cui all'art. 14, c. 44 della l.r. 25 maggio 2022, n. 14"*;

INTESO:

- che il Consiglio di Amministrazione dell'Ente intende connotare la corrente campagna di meccanizzazione e gli scopi istituzionali all'attività stagionale prestata dai lavoratori impegnati nell'esecuzione di lavori di carattere stagionale e per più fasi lavorative nell'anno, con la conseguente esclusione di qualsiasi illegittimità della reiterazione del termine del contratto individuale stipulato con il personale operaio, non applicandosi la normativa sui contratti a termine;

PRESO ATTO:

- che è possibile coniugare la stagionalità dell'attività della Meccanizzazione agricola dell'E.S.A. con gli interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua superiormente descritti, da effettuarsi nell'ambito della c.d. "*manutenzione del territorio*" ai sensi della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13;

RILEVATO CHE:

- l'art. 21, comma 2, del D. Lgs n. 81/2015 - come modificato dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2018, n. 96 - che disciplina la successione dei contratti a termine, prevede che "*le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nelle ipotesi individuate dai contratti collettivi. Fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo continuano a trovare applicazione le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525*";
- la Corte di Cassazione, in recenti pronunciamenti, come già cennato, ha ritenuto che la deroga al divieto di superamento del periodo massimo di svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo determinato, prevista per tutte le attività stagionali dall'art. 21 del D. Lgs. 81 del 2015 (in precedenza dall'art. 5, c. 4 ter del D. Lgs. 368 del 2001) "*è applicabile, anche nel settore dell'agricoltura, solamente quando tali contratti riguardino attività stagionali ai sensi degli articoli citati*";
- l'art. 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, rubricato "*Norma di interpretazione autentica dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali*", ha previsto che "*l'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che rientrano nelle attività stagionali, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria, ai sensi dell'articolo 51 del citato decreto legislativo n. 81 del 2015*";

CONSIDERATO CHE:

- il predetto art. 51 del D. Lgs. 81 del 2015 precisa che "*il rinvio all'autonomia collettiva vada inteso come effettuato non soltanto ai contratti collettivi nazionali, ma anche a livello territoriale (e dunque regionale o provinciale) o aziendale (e dunque all'interno di un singolo datore di lavoro), purché stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*";
- che il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato ai rapporti, per gli operai agricoli e florovivaisti individua il concetto di stagionalità, solo con riferimento alle modalità di assunzione degli operai agricoli a tempo determinato, stabilendo che l'assunzione di questi ultimi può avvenire con tre tipologie di contratto tipizzate negli artt. 21 (per gli operai agricoli) e 22 (per gli operai florovivaisti) del CCNL 2022-2025 per gli operai agricoli e florovivaisti;

- a) assunzione per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;
- b) assunzione per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno; in questo caso l'azienda è tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue e nel contratto individuale devono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità, pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
- c) assunzione con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo;

VISTO:

- il verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025, sottoscritto tra l'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana (datore di lavoro) e le OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2025 per gli operai agricoli e florovivaisti, con cui le parti procedono alla stipula del predetto accordo andando ad individuare ed affermare le attività di "natura stagionale" da attuarsi nell'ambito della corrente Campagna di Meccanizzazione agricola dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

DATO ATTO:

- che in armonia con il combinato disposto dall'art. 51 del D. Lgs. 81/2015 e dell'art. 21 comma 2 dello stesso D.Lgs., così come modificato dal D.L. 87/2018 convertito con modificazioni dalla L. 96/2018, le parti definiscono, ai sensi e per gli effetti degli articoli di legge che precedono, di individuare le sottoelencate attività da affidare ai lavoratori della Meccanizzazione dell'E.S.A. aventi "carattere stagionale" e di consentire contratti a termine secondo i seguenti periodi di effettiva stagionalità e in relazione alle specifiche attività produttive di seguito specificate:

Periodo	Attività lavorativa di natura stagionale da svolgere
20 marzo al 31 maggio	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sfalcio meccanico delle erbe infestanti primaverili, nonché di decespugliamento delle strade agricole, interpoderali e di penetrazione agricola; ✓ taglio delle erbe infestanti e rinettamento dei canali di scolo quale attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico; ✓ interventi di cura e di pulizia di torrenti e fiumi e delle aree di rispetto, nonché golenali, effettuati con mezzi meccanici, a difesa delle coltivazioni ortive limitrofe; ✓ interventi manuali sulla viabilità rurale, finalizzata alla pulizia dei margini stradali dalle infestanti perenni; ✓ inoculazione delle zucche con le neanidi dell'ospite e semina delle patate con successiva inoculazione nei loro germogli nella biofabbrica di Ramacca per la produzione di ausiliari ed insetti utili;

dal 1° giugno al 31 agosto	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>interventi manuali di scerbatura nei Parchi archeologici, finalizzati al controllo delle erbe spontanee e alla potatura delle alberature ornamentali;</i> ✓ <i>interventi manuali di scerbatura e potatura alberi ornamentali negli Istituti scolastici;</i> ✓ <i>taglio delle erbe palustri perenni e della vegetazione spondale nei corsi d'acqua regionali, nonché del riordinamento delle scoline;</i> ✓ <i>interventi colturali nelle aziende agricole-sperimentali dell'Ente (azienda Sparacia e azienda Campo Carboj);</i> ✓ <i>interventi sulle strade interpoderali e di penetrazione agricola, consistenti in azioni meccanizzate sulle relative aree di rispetto;</i>
dal 1° settembre al 30 novembre	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <i>interventi di difesa del suolo e di mitigazione al dissesto idrogeologico: interventi manutentivi al fine di eliminare pericoli di esondazione torrentizia e rimozione materiali provenienti da corpi di frana;</i> ✓ <i>sfalcio della vegetazione infestante autunnale e pulizia dei canali, finalizzati al deflusso delle acque meteoriche;</i> ✓ <i>taglio delle erbe palustri perenni (Arundo spp., Phragmites spp., ecc.) e della vegetazione spondale nei corsi d'acqua regionali, nonché del riordinamento delle scoline;</i> ✓ <i>azioni di mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea nelle fasce fluviali e golenali;</i> ✓ <i>raccolta delle olive dei campi varietali dell'azienda Campo Carboj dell'Ente;</i> ✓ <i>interventi manutentivi e di rimozione del materiale franoso dalle aree di rispetto della viabilità agricola e rurale.</i>

- le summenzionate attività di “*carattere stagionale*” sono organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, ad esigenze collegate ai cicli stagionali, anche consistenti in un incremento temporaneo di attività ordinarie, nonché connesse ad esigenze tecnico-produttive dell’Ente, quale attività stagionale aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta;
- le richiamate attività lavorative di “*carattere stagionale*” verranno riportate all’interno di ciascun contratto di lavoro che sarà stipulato con il personale operaio a tempo determinato ai sensi dell’art. 21 - punto b) del C.C.N.L. 2022-2025, il quale - tenuto conto della professionalità acquisita e dell’art. 25, penultimo comma, del vigente “*Contratto Provinciale di Lavoro operai agricoli e florovivaisti della provincia di Palermo*” - verrà adibito alla mansione di “*operaio polivalente specializzato*”;

CONSIDERATO:

- che nell’incontro sindacale del 7 marzo 2025, giusta convocazione prot. n. 3995 del 6 marzo 2025, è stato altresì concordato di dare avvio alla 1° fase lavorativa di carattere stagionale, con relativa assunzione del personale a tempo determinato, entro il mese di marzo 2025;

VISTA:

- la nota prot. n. 4155 del 14 marzo 2025, indirizzata alle OO.SS. di categoria, con la quale viene comunicato l’inizio della corrente campagna, con relativa assunzione del personale operaio a tempo determinato in data 20 marzo 2025;

RITENUTO:

- al fine di tutelare gli interessi dell'Ente e scongiurare eventuali danni erariali, di avviare il personale a tempo determinato nella 1° fase lavorativa di carattere stagionale - dal 20 marzo al 31 maggio 2025 - per la conduzione della campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A. 2025 conformemente all'art. 21, punto b) del vigente C.C.N.L., per gli interventi urgenti e aventi carattere di straordinarietà superiormente rappresentati, da effettuarsi nell'ambito della c.d. "*manutenzione del territorio*" ai sensi della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13;
- che "*i contratti stagionali da stipularsi con i lavoratori dell'E.S.A. non sono soggetti ai limiti temporali la cui violazione ha determinato il riconoscimento del risarcimento del danno c.d. comunitario, per cui la loro sottoscrizione non determina alcun ulteriore pregiudizio per l'Ente*", come peraltro confermato dall'Avv. Prof. M. Marinelli nel richiamato parere;

VISTI:

- la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027*- pubblicata in data 15 gennaio 2025 nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, Parte I, n. 3 - con la quale, per le finalità di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, è stata autorizzata per l'esercizio finanziario 2025, la somma di € **8.411.091,79** (Missione 16, Programma 1, capitolo 147326 "*Somma da trasferire all'Ente di Sviluppo Agricolo per la campagna di meccanizzazione agricola*"), per l'avvio della corrente campagna di meccanizzazione;
- il rinnovo del Contratto Provinciale Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Palermo 2024-2027, sottoscritto in Palermo in data 11 novembre 2024, tra le parti datoriali e le OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2025, con cui il salario giornaliero dell'operaio a tempo determinato rientrante nell'Area 1 – livello B - viene incrementato del 6,2%, raggugliando la retribuzione giornaliera dell'operaio a tempo determinato della Meccanizzazione dell'Ente ad € 92,73;

RITENUTO:

- di dovere effettuare le procedure di avviamento degli operai a tempo determinato soltanto nei limiti della disponibilità finanziaria di cui all'allegato crono-programma economico, avuto riguardo della durata presunta di n. 57 (cinquasette) giornate lavorative e dell'attività applicata ai rapporti lavorativi di cui all'art. 21, punto b) del vigente C.C.N.L., quale modalità di assunzione prevista dai contratti individuali di lavoro;
- di assegnare la "*natura stagionale*" al rapporto lavorativo che verrà instaurato con gli operai da assumere nella 1° fase lavorativa di cui alla corrente campagna di meccanizzazione, sussumendo le relative mansioni a quelle previste dal richiamato verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025;
- di individuare le sottoelencate attività da affidare ai lavoratori della Meccanizzazione dell'E.S.A. aventi "*carattere stagionale*" nella 1° fase lavorativa, con decorrenza il 20 marzo e conclusione il 31 maggio 2025, giusto verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025:
 - *sfalci meccanico delle erbe infestanti primaverili, nonché di decespugliamento delle strade agricole, interpoderali e di penetrazione agricola;*
 - *taglio delle erbe infestanti e rinettamento dei canali di scolo quale attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico;*

- *interventi di cura e di pulizia di torrenti e fiumi e delle aree di rispetto, nonché golenali, effettuati con mezzi meccanici, a difesa delle coltivazioni ortive limitrofe;*
- *interventi manuali sulla viabilità rurale, finalizzata alla pulizia dei margini stradali dalle infestanti perenni;*
- *inoculazione delle zucche con le neanidi dell'ospite e semina delle patate con successiva inoculazione nei loro germogli nella biofabbrica di Ramacca per la produzione di ausiliari ed insetti utili;*

CONSIDERATO CHE:

- per l'esecuzione degli interventi connessi alla corrente campagna i Centri e i Nuclei di Meccanizzazione agricola dell'Ente sono autorizzati all'acquisto di attrezzature tecniche, di dispositivi di protezione individuali, di materiale vario e di consumo per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle trattrici e degli automezzi, all'acquisto di attrezzature funzionali alle summenzionate priorità, all'acquisto di carburanti e lubrificanti, alle spese di funzionamento di Centri e Nuclei di Meccanizzazione, secondo le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.), in adesione all'Accordo Quadro stipulato da Consip S.p.A., mediante la piattaforma digitale "TuttoGare" utilizzata dall'Ente, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.entesviluppoagricolo.lavoripubblici.sicilia.it;>
- per assolvere ai compiti di cui sopra e nei limiti di spesa di cui alla predetta legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027*, è stato predisposto il cronoprogramma economico Scheda "A" - allegata alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale, ammontante ad € **2.784.185,87** - per il finanziamento di n. 57 (cinquantasette) giornate lavorative al personale operaio di cui alla 1° fase lavorativa avente carattere stagionale, per l'esecuzione delle attività previste dall'art. 5 della L.R. n. 13/2014 relative al periodo 20 marzo – 31 maggio 2025, compresi gli oneri riflessi, e il rimborso chilometrico ai lavoratori, oltre le spese di funzionamento del Servizio, l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, la manutenzione del parco mezzi del Servizio Meccanizzazione dell'E.S.A., all'acquisto di attrezzature tecniche per assolvere i compiti istituzionali;
- ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. f) del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, il Direttore generale esercita i poteri di spesa *nell'ambito degli stanziamenti di bilancio* e quelli di acquisizione delle entrate e assegna le risorse alle strutture operative dell'Ente in conformità alla vigente normativa e al regolamento di contabilità;

PROPONE:

- di dare atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, come novellato dall'art. 5 della L.R. n. 13/2014, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della medesima legge 16/98 e procedendo all'avviamento degli operai a tempo determinato per l'espletamento dell'attività di carattere stagionale connessa alla 1° fase lavorativa - dal 20 marzo al 31 maggio 2025 - per la corrente campagna di meccanizzazione, tramite il *Servizio Meccanizzazione per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali*, nei limiti della spesa di € **8.411.091,79**, stanziata con legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027*;

- di individuare ed affermare le attività di “natura stagionale” da attuarsi nell’ambito della corrente Campagna di Meccanizzazione agricola dell’Ente di Sviluppo Agricolo secondo i periodi di effettiva stagionalità e in relazione alle specifiche attività produttive specificate nel verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025;
- di approvare il crono-programma economico di cui all’allegata Scheda “A”, che prevede il finanziamento di n. 57 (cinquantasette) giornate lavorative al personale operaio a tempo determinato, relativo al periodo marzo-maggio 2025 (retribuzione giornaliera € 90,73), per un importo di € 2.784.185,87, di cui € 2.505.185,87 (pari al 89,98% della spesa per la 1° fase lavorativa 2025) e spese di funzionamento pari ad € 279.000,00 (pari al 10,02% della spesa per la 1° fase lavorativa 2025);
- di dare mandato al Direttore Generale, con apposito atto gestionale, di procedere all’avvio degli operai a tempo determinato per la 1° fase lavorativa annuale, nei limiti dello stanziamento economico disposto dal Governo regionale e secondo il presente crono programma;
- di approvare lo schema tipo di Convenzione per l’esecuzione di interventi di Meccanizzazione per conto delle Pubbliche Amministrazioni che ne fanno richiesta ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L.R. n. 16 del 31/08/1998 e dall’art. 5 comma 1 della L.R. n. 13/2014;
- di approvare lo schema tipo di “contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l’espletamento di attività’ di carattere stagionale” nella 1° fase lavorativa della campagna di meccanizzazione 2025, allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare lo schema tipo di delega da conferire ai Responsabili dei Centri di Meccanizzazione Agricola per rappresentare l’Ente nelle procedure di stipula dei Contratti individuali di lavoro a termine secondo lo schema sopradetto.


Il Dirigente
Dott. Franco Greco

Allegato alla Deliberazione del C.S. n. 20 del 17/03/2025
Oggetto: Atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. - Avviamento della 1° fase lavorativa di carattere stagionale dei lavoratori a tempo determinato per la Campagna di Meccanizzazione agricola 2025.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

- POSITIVO
 NEGATIVO

Il Dirigente del Servizio Meccanizzazione
(Dott. Franco Greco)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

- POSITIVO

ATTO : _____
IMPEGNO : _____
SUBIMPEGNO : _____

- NEGATIVO

Il Dirigente del Servizio Economico-Finanziario
(Dott. Giuseppe Muscarella)



A sensi dell'art. 20, comma 3, L.R. n. 19/2005
si rende favorevole il Visto di legittimità

Il Direttore Generale
Mario Candore



DELIBERAZIONE n. 20 Commissario Straordinario

OGGETTO: Atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. - Avviamento della 1° fase lavorativa di carattere stagionale dei lavoratori a tempo determinato per la Campagna di Meccanizzazione Agricola 2025.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 17 del mese di marzo in Palermo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

E' presente, in sede, il **Dott. Carlo Domenico Turriciano**, nelle funzioni di Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione;

Vista la nota Prot. 4202/C.S. del 17.03.2025 assiste alla seduta, in sede, il Dirigente **Dr. Giuseppe Greco**;

Partecipa alla seduta, in sede, per il Collegio Straordinario dei Revisori il Componente **Dr. Vincenzo Marinello** assenti giustificati la Presidente **Dott.ssa Caterina Agate** e il Componente **Dr. Eustachio Cilea**.

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con D.P.R.S. del 21/01/1966 n.108/A, registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg.1, fg.75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14/09/1979; VISTA la L. R. n. 22 del 28/03/1995; VISTA la L. R. n. 19 del 20/06/1997;

VISTA la L.R. n. 17 del 28/12/2004 art. 44; VISTA la L. R. n. 19 del 23/12/2005; VISTO l'art. 17 della L.R. 11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n. 170 /C.ad Acta del 19/06/2012 e reso esecutivo con nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la Determina Commissariale n. 7 del 21 marzo 2023, con la quale il Commissario Straordinario dell'Ente, conferisce al Dott. Mario Candore - Dirigente di terza fascia del ruolo unico della dirigenza dell'Amministrazione regionale - l'incarico di Direttore Generale dell'Ente di Sviluppo Agricolo. Procedure attuative ex art. 44 comma 4 della L. R. n. 17 del 28 dicembre 2004;

VISTA la Delibera n. 7 del 31 marzo 2023, che ratifica la determinazione commissariale sopra citata;

VISTO il D. A. n. 33/Gab. dell'8 luglio 2021, con il quale viene costituito il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA La Delibera di Giunta Regionale n. 13 del 05 gennaio 2023 con la quale la Giunta regionale di Governo ha deciso di revocare, ai sensi dell'art.3-ter della legge regionale 28 marzo 1995 n. 22 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo e di nominare il Dott. Carlo Domenico Turriciano, Funzionario dell'Amministrazione regionale, Commissario Straordinario dell'E.S.A., con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione;

Visto il D.P. n. 05/Serv. 1°/S.G. del 10 gennaio 2023 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha nominato quale Commissario Straordinario dell'Ente di Sviluppo Agricolo il Dr. Carlo Domenico Turriciano;

VISTA la nota Prot. n. 4031/C.S. del 12 marzo c.a. con la quale si convoca il Consiglio di Amministrazione per il giorno 17 marzo c.a. alle ore 11,00 e si invita il Collegio Straordinario dei Revisori dei Conti a partecipare alla seduta del Consiglio di Amministrazione.

Vista e condivisa la proposta del Dirigente del Servizio;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità Contabile;

Atteso che il Direttore Generale ha apposto il favorevole visto di legittimità ai sensi dell'art. 20 c. 3 della L.R. 19/2005;

Ritenuta la propria competenza;

DELIBERA

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di dare atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16, come novellato dall'art. 5 della L.R. n. 13/2014, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della medesima legge 16/98 e procedendo all'avviamento degli operai a tempo determinato per l'espletamento dell'attività di carattere stagionale connessa alla 1° fase lavorativa - dal 20 marzo al 31 maggio 2025 - per la corrente campagna di meccanizzazione, tramite il *Servizio Meccanizzazione per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali*, nei limiti della spesa di **€ 8.411.091,79**, stanziata con legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027*;
- di individuare ed affermare le attività di "natura stagionale" da attuarsi nell'ambito della corrente Campagna di Meccanizzazione agricola dell'Ente di Sviluppo Agricolo secondo i periodi di effettiva stagionalità e in relazione alle specifiche attività produttive specificate nel verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025;
- di approvare il crono-programma economico di cui all'allegata Scheda "A", che prevede il finanziamento di n. 57 (cinquantasette) giornate lavorative al personale operaio a tempo determinato, relativo al periodo marzo-maggio 2025 (retribuzione giornaliera € 90,73), per un importo di **€ 2.784.185,87**, di cui **€ 2.505.185,87** (pari al 89,98% della spesa per la 1° fase lavorativa 2025) e spese di funzionamento pari ad **€ 279.000,00** (pari al 10,02% della spesa per la 1° fase lavorativa 2025);
- di dare mandato al Direttore Generale, con apposito atto gestionale, di procedere all'avvio degli operai a tempo determinato per la 1° fase lavorativa annuale, nei limiti dello stanziamento economico disposto dal Governo regionale e secondo il presente crono programma;
- di approvare lo schema tipo di Convenzione per l'esecuzione di interventi di Meccanizzazione per conto delle Pubbliche Amministrazioni che ne fanno richiesta ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L.R. n. 16 del 31/08/1998 e dall'art. 5 comma 1 della L.R. n. 13/2014;
- di approvare lo schema tipo di "contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'espletamento di attività di carattere stagionale" nella 1° fase lavorativa della campagna di meccanizzazione 2025, allegato alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare lo schema tipo di delega da conferire ai Responsabili dei Centri di Meccanizzazione Agricola per rappresentare l'Ente nelle procedure di stipula dei Contratti individuali di lavoro a termine secondo lo schema sopradetto.

- di dare mandato al Direttore Generale - attraverso specifici atti gestionali - di provvedere a richiedere ed impegnare le somme occorrenti per lo svolgimento e la prosecuzione della campagna di Meccanizzazione agricola 2025;
- di dare mandato al Direttore Generale di provvedere, con separato atto, a rimodulare nuovamente il crono-programma delle spese della corrente campagna di meccanizzazione, allorquando strumenti legislativi regionali e/o nazionali dovessero consentire la fruizione di ulteriori giornate lavorative agli operai stagionali, oppure dovesse essere emanato apposito parere dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, riguardante l'obbligo di adempiere ai contenuti della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, come previsto dal verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025.

La presente deliberazione sarà trasmessa, ai sensi delle vigenti disposizioni, all'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

Il Commissario Straordinario
Dott. Carlo Domenico Turriciano




PROGRAMMAZIONE DELLE SPESE PER LA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA E.S.A. Anno 2025
Finanziamento di cui alla legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1. Legge di stabilità regionale 2024-2026 - Importo € 2.784.185,87
SCHEDA A - Finanziamento 1° fase lavorativa del personale OTD avente carattere stagionale

Numero operai a tempo determinato		294	294	294	292	Totale
costi di riferim		marzo	aprile	maggio		
Giornate (6,5 ore/giorno)		9	23	25		57
Giornate progressive		9	32	57		
uomini-giorno		2646	6.762	7.300		16.708
costo orario contratti.	€ 13,95					
costo giornaliero per 39/6,5 ore	€ 90,73					
1 stipendio BASE						
2 rimborso Km x lavoratore	€ 240.071,58	€ 613.516,26	€ 662.329,00	€ 1.515.916,84		
3 Stipendi + rimb. Km (€/g*p)	€ 48.951,00	€ 125.097,00	€ 135.050,00	€ 309.098,00		
costo medio uomo/giorno						
IRAP (8,5%)	€ 109,23					€ 1.825.014,84
4 INPS €/uomini-giorno	€ 7,71	€ 20.406,08	€ 52.148,88	€ 56.297,97		€ 128.852,93
TFR (6,61%)	€ 27,00	€ 71.442,00	€ 182.574,00	€ 197.100,00		€ 451.116,00
COSTO MEDIO COMPLESSIVO	€ 5,997	€ 15.868,73	€ 40.553,42	€ 43.779,95		€ 100.202,10
5 Totale spese per il personale	€ 149,94	€ 396.739,40	€ 1.013.889,57	€ 1.094.556,91		€ 680.171,03
6 Spese obbligatorie						€ 2.505.185,87
Sorveglianza sanitaria annuale						89,98%
Dispositivi protez. Individuale	€ 18.000,00					
7 Spese di funzionamento	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 18.000,00	€ 55.000,00
Manutenzione ordinaria mezzi						
Centri e Nuclei di meccanizz.	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	
Assicurazione mezzi	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 35.000,00	
Potenziamento parco mezzi meccanici						
Carburante Consip	€ 36.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 86.000,00	
8 Totale spese obbl. e di funzionamento	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 279.000,00
TOTALE						€ 279.000,00
Finanziamenti	€ 520.739,40	€ 1.083.889,57	€ 1.179.556,91		€ 2.784.185,87	10,02%
	0	0	0	0	0	€ 2.784.185,87
					compless. a persona	€ 9.534,88
					compless. al giorno	€ 48.845,37
					compless. al g*pers	€ 166,64

Il Dirigente
 Dott. Franco Greco



Il Direttore Generale
 Dott. Mario Candore



ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO
SERVIZIO MECCANIZZAZIONE

per la difesa idrogeologica del territorio ed il miglioramento dell'attrattività dei territori rurali

CONVENZIONE TIPO

TRA LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E L'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO PER L'UTILIZZO DEI MEZZI MECCANICI AGRICOLI E DEL PERSONALE ADDETTO ALLA LORO CONDUZIONE NELLA CAMPAGNA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA 2025.

In riferimento alla Vs. richiesta formulata in data prot. n..... nella quale si richiede l'utilizzo temporaneo di operai specializzati, di mezzi tecnici e del relativo personale addetto alla loro conduzione, per gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 1 della L.R. n° 16 del 31/08/98, dell'art. 5, comma 1, della L.R. 11/6/2014 n. 13, della L.R. 7/5/2015, n. 9, art. 47, nonché ai sensi dell' art. 13, comma 4, della L.R. 8 maggio 2018, n. 8, con le risorse di cui alla legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027.*

VISTO il verbale di sopralluogo che si allega alla presente convenzione

L'Amministrazione/Comune/Istituto _____ **TRA** _____, rappresentato

da _____
che d'ora in poi sarà chiamato Ente beneficiario.

E
L'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), rappresentato dal Direttore Generale dell'Ente
Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
Lavori da eseguire

come riportati nella Scheda Tecnica allegata.

Art. 2
Sicurezza sul lavoro, autorizzazioni, sorveglianza e vigilanza

Il trasporto dei mezzi meccanici per le lavorazioni dal Centro o Nucleo di Meccanizzazione al cantiere verrà curato dal Centro/Nucleo M.A. dell'E.S.A. così come qualsiasi trasferimento all'interno dell'area oggetto degli interventi. Gli operatori (O.T.D.) assegnati per ciascun mezzo saranno in numero minimo di due unità che si avvicenderanno nella conduzione del mezzo meccanico ad intervalli regolari.

Il personale operaio, alla luce delle vigenti norme contrattuali, dovrà effettuare n. **39 ore settimanali** di lavoro suddivise in **5 giornate lavorative** ("settimana corta") di n. 8 ore cadauna, tranne il venerdì in cui le ore lavorative da effettuare sono 7.

Prima dell'inizio dei lavori bisogna organizzare una riunione preliminare di coordinamento tra il **Beneficiario** e l'**Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.)** nella quale **l'E.S.A.** indicherà le figure responsabili (Preposti) che hanno l'obbligo di vigilare la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza al fine di scambiarsi reciproche informazioni ed armonizzare, ognuno per i propri ruoli, la sicurezza sul cantiere.

Il Beneficiario in sede di stipula della Convenzione dovrà altresì allegare una dichiarazione sostitutiva relativa agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attestante di aver adempiuto a tutti gli obblighi prescritti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del Decreto Legislativo

9 aprile 2008, n. 81 ("Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro").

Dovrà essere redatto a cura del **Beneficiario**, uno specifico Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii., riguardo ai lavori da effettuare stabiliti dalla presente convenzione, che dovrà essere messo a disposizione dell'**Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.)** e dell'**R.S.P.P.** dell'Ente stesso.

Si precisa che l'inizio dei lavori rimane subordinato all'acquisizione del suddetto DUVRI da parte dell'E.S.A..

Sarà comunque compito del **Beneficiario** - tramite il suo Preposto designato - vigilare affinché non vengano poste in essere iniziative ed interventi lavorativi diversi da quelli indicati nell'art. 1 della convenzione, senza aver precedentemente acquisito le necessarie autorizzazioni da parte dell'**Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.)** tramite il Capo Centro/Nucleo di Meccanizzazione previa presa visione dell'RSPP sia del **Beneficiario** che dell'**Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.)**.

Il Beneficiario è Responsabile del coordinamento e della vigilanza sull'operato del personale assegnato, nonché sulla conduzione dei mezzi, sulla correttezza delle lavorazioni.

Sono pure a carico del Beneficiario la delimitazione dell'area operativa durante le lavorazioni, con segnalazioni stradali orizzontali, verticali e semaforiche e con l'eventuale presenza di personale a supporto della vigilanza.

Alla fine di ogni giornata lavorativa il Preposto designato dal Beneficiario dovrà compilare un apposito modulo (non cedibile a terzi), in cui verrà riportata l'eventuale attività operativa dei mezzi, la presenza degli operai assegnati e le ore di lavoro effettuate da questi ultimi.

Tutte le necessarie autorizzazioni da richiedere per le lavorazioni verso Enti terzi o privati cittadini sono a carico dell'Ente beneficiario. L'E.S.A. rimane esente e non sarà responsabile in alcun modo di qualsiasi possibile richiesta di risarcimento da parte di Enti o di privati cittadini per mancata autorizzazione all'esecuzione dei lavori su terreni di altra proprietà.

Il rispetto della presente Convenzione sarà verificato da questa Direzione Generale attraverso il Dirigente del Servizio Meccanizzazione, che si avvarrà del Capo Centro/Nucleo di M.A. competente territorialmente nel corso di visite sui luoghi di lavoro.

Art. 3

Altri oneri a carico dell'Ente beneficiario - danni

Rimane a carico dell'Ente beneficiario la custodia dei mezzi, in luoghi fissati dallo stesso.

A carico dell'Ente beneficiario viene, altresì, concordato l'onere e la spesa della fornitura, franco cantiere, dei **carburanti** e dei **lubrificanti** necessari per le lavorazioni, oltre che alla movimentazione dei mezzi nei luoghi di custodia.

La fornitura giornaliera di carburante per i mezzi d'opera assegnati non può essere inferiore al reale consumo del mezzo, né sarà tollerato il fermo dello stesso per mancanza di carburante.

Inoltre, se non causati da errori o imperizia degli operatori impiegati in base alla presente convenzione, saranno a carico dell'Ente utilizzatore gli eventuali danni verificatesi nel corso delle lavorazioni, a persone o cose, danni che, comunque, dovranno essere immediatamente segnalati.

Art. 4

Rimborso indennità chilometrica del personale

Rimane a carico dell'Ente beneficiario, altresì, la spesa afferente il **rimborso forfettario dell'indennità chilometrica** del personale operaio utilizzato - calcolato quale distanza tra il Comune di residenza e il luogo di lavoro - pari ad **€ 0,13/Km** (tra andata e ritorno) - che dovrà essere versato all'E.S.A. sul C/C intrattenuto presso Banca Monte dei Paschi di Siena, IBAN: **IT69J010300460000002380345**, capitolo 42/E "Proventi derivanti dall'attività della Meccanizzazione Agricola".

Il mancato versamento delle somme relative al rimborso forfettario dell'indennità chilometrica sopra descritto sarà considerato grave inadempienza, per la quale l'Ente si riserva di avviare le correlate procedure di recupero.

Art. 5

Presenze degli O.T.D. sul luogo di lavoro

L'Ente beneficiario, con la firma della presente convenzione, nello spirito della massima collaborazione nell'ambito della P.A., al fine di consentire all'E.S.A. il dovuto controllo sulle presenze degli O.T.D. assegnati e definire i rimborsi chilometrici per gli stessi, nell'ipotesi di utilizzo del mezzo proprio, si onera di trasmettere, settimanalmente, tutti gli elementi che determinano gli oneri finanziari a carico dell'E.S.A., in particolare le ore effettivamente lavorate ed i mezzi propri utilizzati dagli O.T.D..

Si allega uno specifico modulo che, compilato e controfirmato dal responsabile dell'Ente beneficiario, nelle colonne relative all'"**inizio giornata**", deve essere inviato da Codesta Amministrazione, tramite il Centro di Meccanizzazione di pertinenza.

Con la firma della presente Convenzione il beneficiario, in mancanza di detto foglio giornaliero, pervenuto via fax, o in altro modo, si assume l'onere economico del salario giornaliero e del rimborso chilometrico, in corrispondenza del dato mancante.

L'intero foglio, compilato anche per la parte "**fine giornata**", sarà poi consegnato, a fine settimana, al Capo Centro E.S.A. competente territorialmente.

Art. 6

Report sull'attività svolta dal personale O.T.D.

A partire dalla corrente campagna di meccanizzazione, questa Amministrazione ha inteso avviare una valutazione delle prestazioni lavorative del proprio personale operaio a tempo determinato.

Il tema della valutazione del personale consegue due obiettivi principali che permettono di ottimizzare le procedure e stabilire i presupposti per far crescere l'E.S.A. in termini di performance:

- gestire le risorse umane: se conosco i dipendenti più efficaci ho anche la possibilità di premiarli adeguatamente;
- sviluppare le risorse umane: se capisco cosa determina la performance posso aiutare i dipendenti meno performanti ad ottenere risultati migliori tramite la formazione.

Pertanto, con riferimento all'ultimazione dei lavori eseguiti sul territorio, si chiede a Codesto beneficiario di voler fornire un Report sull'attività svolta dal personale operaio dell'E.S.A. assegnato, sul rispetto dell'orario di lavoro come previsto dall' art. 2 della Convenzione, sull'andamento complessivo delle operazioni ed il comportamento dei lavoratori, sia in termini tecnici che caratteriali.

La suddetta relazione dovrà essere inoltrata al seguente indirizzo PEC: servizio.meccanizzazione@pec.entesviluppoagricolo.it

Art. 7

Inizio dei lavori

A partire dalla data del il personale e/o le macchine assegnate da questo Centro/Nucleo di M.A. saranno disponibili nei luoghi sopra individuati per l'inizio delle operazioni.

Si rappresenta che gli interventi in oggetto potranno subire variazioni in relazione alle fasi colturali e alla stagionalità, anche con riferimento alle modalità di assunzione degli operai agricoli a tempo determinato.

Per l'Ente beneficiario _____

Il Direttore Generale dell'E.S.A. _____

VISTO: Il Rappresentante Legale dell'E.S.A. _____

Il beneficiario dichiara di aver preso attenta visione dei seguenti articoli del contratto: art. 3 e art. 4.

Per l'Ente beneficiario _____

Ca

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ DI CARATTERE STAGIONALE

L'anno duemilaventicinque, il giorno 20 (venti) del mese di marzo in _____ via _____ n. _____, nella sede del Centro Meccanizzazione Agricola di _____ prov. _____

TRA

L'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), con sede in Palermo, via Libertà n. 203, rappresentato dal Capo Centro Meccanizzazione Agricola in epigrafe, giusta delega ricevuta con nota prot. n. _____ del ____ marzo 2024, allegata all'atto di indirizzo di avviamento dei lavoratori del corrente anno;

E

il Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ con domicilio in Via _____, C.F. _____

VISTO

Il Verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025, sottoscritto in Palermo tra le OO.SS. firmatarie e l'Ente di Sviluppo Agricolo, con cui le Parti individuano e definiscono, tra l'altro, le attività di "carattere stagionale" da affidare ai lavoratori nella corrente campagna di meccanizzazione agricola dell'E.S.A. e di consentire contratti a termine stagionali secondo i periodi di effettiva stagionalità indicati nel medesimo e riportati nei successivi artt. 4 e 5, in relazione alle specifiche attività produttive e ai compiti istituzionali dell'Ente;

RICHIAMATA

La deliberazione E.S.A. n. 20/C.S. del 17 marzo 2025, con la quale è stato dato "Atto di indirizzo per l'effettuazione di attività stagionali di meccanizzazione agricola a favore dei soggetti pubblici di cui all'art. 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, utilizzando il personale ed i mezzi tecnici di cui all'art. 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16. - Avviamento della 1° fase lavorativa di carattere stagionale dei lavoratori a tempo determinato per la Campagna di Meccanizzazione agricola 2025", che prevede il finanziamento dell'attività lavorativa da effettuarsi con il personale operaio, nei limiti della spesa stanziata con legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. Legge di stabilità regionale 2025-2027;

PREMESSO

1. Che l'E.S.A. ha predisposto la documentazione necessaria per l'assunzione e l'avviamento al lavoro di operai agricoli a tempo determinato, già subordinata ad un periodo di prova di giorni 2 (due) di lavoro;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

2. Il Sig. _____, già beneficiario delle c.d. "garanzie occupazionali", viene avviato al lavoro dall'E.S.A., quale operaio stagionale per la campagna di meccanizzazione agricola anno 2025, per l'esecuzione di più fasi colturali corrispondenti alla stagionalità e, pertanto, per più fasi lavorative nell'anno corrente, per le finalità di cui all'art. 5 della L.R. n. 13/2014 - Norme per la manutenzione del territorio e del paesaggio rurale e negli interventi di manutenzione straordinaria di alcuni corsi d'acqua, nei territori di cui alla dichiarazione dello stato di calamità naturale per danni all'agricoltura in Sicilia da siccità nel periodo settembre 2023 - gennaio 2024, operata con Deliberazione di Giunta regionale del 09/02/2024, n. 37;
3. Le attività di "carattere stagionale" sono organizzate per fare fronte a intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, ad esigenze collegate ai cicli stagionali, anche consistenti in un incremento temporaneo di attività ordinarie, nonché connesse ad esigenze tecnico-produttive dell'Ente, quale attività stagionale aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta, nei limiti della somma assegnata sul capitolo di spesa della Meccanizzazione con legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. Legge di stabilità regionale 2025-2027;
4. Il rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato istaurato per lo svolgimento di attività di "carattere stagionale" ha inizio il **20 marzo 2025** - per una durata presunta di n. 57 (cinquantasette) giornate lavorative, da espletarsi entro il 31 maggio 2025, fermo restando il rispetto dei livelli occupazionali di cui all'Accordo sottoscritto in data 7 marzo 2025;

5. Il lavoratore - previa visita medica annuale per attestarne l'idoneità - è inquadrato nell'Area 1, livello "B" (ex *Specializzato Super*) ed adibito alla mansione di "operaio polivalente specializzato", prevista dall'art. 25, penultimo comma, del vigente "Contratto Provinciale di Lavoro operai agricoli e florovivaisti della provincia di Palermo", derivante dal sottoindicato periodo presumibile di impiego, per il quale garantisce la propria disponibilità, ai sensi dell'art. 21 - punto b) del C.C.N.L. 2022-2025 per gli operai agricoli e florovivaisti:
- 1° fase lavorativa: dal 20 marzo al 31 maggio 2025:
- ✓ *Sfalcio meccanico delle erbe infestanti primaverili, nonché di decespugliamento delle strade agricole, interpoderali e di penetrazione agricola;*
 - ✓ *taglio delle erbe infestanti e rinettamento dei canali di scolo quale attività di prevenzione e di contrasto al dissesto idrogeologico;*
 - ✓ *interventi di cura e di pulizia di torrenti e fiumi e delle aree di rispetto, nonché golenali, effettuati con mezzi meccanici, a difesa delle coltivazioni ortive limitrofe;*
 - ✓ *interventi manuali sulla viabilità rurale, finalizzata alla pulizia dei margini stradali dalle infestanti perenni;*
 - ✓ *inoculazione delle zucche con le neanidi dell'ospite e semina delle patate con successiva inoculazione nei loro germogli nella biofabbrica di Ramacca per la produzione di ausiliari ed insetti utili;*
- Durante la suddetta fase saranno svolte attività di carattere stagionale come indicato nel predetto verbale di Accordo sindacale e nell'atto di indirizzo di avvio della campagna di meccanizzazione 2025;
6. Per quanto previsto dal presente contratto individuale, il rapporto di lavoro resta pattiziamente disciplinato dall'art. 21 - punto b) del vigente C.C.N.L., per gli operai agricoli e florovivaisti;
7. Al lavoratore che sottoscrive il presente contratto è attribuita la qualifica di operaio Area 1, livello "B" (ex *specializzato super*), prevista dal C.C.N.L. e dall'art. 25 del C.P.L. di Palermo, indicato quale Contratto provinciale di riferimento;
8. Il presente contratto deve intendersi valido entro i limiti di spesa già individuati per l'anno in corso con la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027* sul capitolo 147326, previo assenso dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea quale Organo vigilante;
9. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme contenute nel predetto C.C.N.L. di categoria e successive modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Il lavoratore O.T.D. _____

Il Capo Centro M.A. _____





POSTA E.S.A. – Via Libertà, 203 - C.A.P. 90143 PALERMO
TELEFONO: (091) 6200479 - FAX 6200260
Internet: www.entesviluppoagricolo.it
e-mail: direttoregenerale@entesviluppoagricolo.it
franco.greco@entesviluppoagricolo.it
PEC: direzione.generale@pec.enteviluppoagricolo.it
Cod. Fisc. 80020830826
Part. IVA: 99760440822

**DIREZIONE GENERALE
MECCANIZZAZIONE AGRICOLA**

Allegati: n. 1

URGENTE

Ai Responsabili dei Centri di Meccanizzazione Agricola
dell'Ente di Sviluppo Agricolo

e, p.c.

Ai Responsabili dei Nuclei di Meccanizzazione Agricola
dell'Ente di Sviluppo Agricolo

Al Commissario Straordinario dell'Ente
Loro Sedi

Oggetto: Avviamento del personale operaio a tempo determinato per l'attività di carattere stagionale da espletarsi nella Campagna di meccanizzazione anno 2025.-

VISTA la nota informativa del 21 gennaio 2025, relativa all'”*Adesione al programma di interventi sul territorio*”, con la quale la *governance* dell'Ente - di concerto con l'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - ha individuato per la corrente campagna i seguenti obiettivi prioritari:

- *Manutenzione ordinaria della viabilità rurale regionale e pulizia dei margini stradali dalle infestanti;*
- *Manutenzione ordinaria della viabilità rurale regionale in terra battuta e pulizia dei margini stradali dalle infestanti;*
- *Azioni contro il dissesto idrogeologico: interventi manutentivi al fine di eliminare pericoli di esondazione torrentizia e rimozione materiali provenienti da corpi di frana;*
- *Interventi manutentivi straordinari nei Parchi archeologici;*

VISTO l'incontro sindacale del 7 marzo 2025, giusta convocazione prot. n. 3995 del 6 marzo 2025, ove è stato concordato di dare avvio alla 1° fase lavorativa di carattere stagionale, con relativa assunzione del personale a tempo determinato, entro il mese di marzo 2025;

VISTO il verbale di Accordo sindacale del 7 marzo 2025, sottoscritto tra l'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Siciliana (datore di lavoro) e le OO.SS. firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2025 per gli operai agricoli e florovivaisti, con cui le parti procedono alla stipula del predetto accordo andando ad individuare ed affermare le attività di “*natura stagionale*” da attuarsi nell'ambito della corrente Campagna di Meccanizzazione agricola dell'Ente di Sviluppo Agricolo;

VISTA la nota prot. n. 4155 del 14 marzo 2025, indirizzata alle OO.SS. e a Codesti Responsabili, con la quale viene comunicato l'inizio della corrente Campagna, con relativa assunzione del personale operaio a tempo determinato, in data 20 marzo 2025;

RITENUTO di dovere effettuare le procedure di avviamento degli operai a tempo determinato soltanto nei limiti della disponibilità finanziaria di cui al crono-programma economico allegato alla deliberazione di avvio della 1° fase lavorativa della corrente campagna, avuto riguardo della durata presunta di n. 57 (cinquantasette) giornate lavorative e dell'attività applicata ai rapporti lavorativi di cui all'art. 21, punto b) del vigente C.C.N.L. quale modalità di assunzione prevista dai contratti individuali di lavoro;

RILEVATO che la "sorveglianza sanitaria" da parte del medico competente, al fine di controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, sarà effettuata preliminarmente all' avvio della campagna;

VISTA la proposta di deliberazione del dirigente del Servizio Meccanizzazione, con la quale viene disposto l'avviamento dei lavoratori in oggetto:

1. nei limiti della spesa di € **2.784.185,87**, stanziata con legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1. *Legge di stabilità regionale 2025-2027*;
2. procedendo all'avviamento degli operai a tempo determinato per l'espletamento dell'attività di carattere stagionale connessa alla 1° fase lavorativa – dal 20 marzo al 31 maggio 2025;

Con la presente, si delegano i Capi Centro in indirizzo a rappresentare l'Ente nella definizione delle procedure per l'avviamento degli operai stagionali che l'Ente utilizzerà ai sensi della L.R. 51/1950 e dell'art. 1, comma 2, della L.R. n. 16/98, per la realizzazione di interventi mirati alla manutenzione del verde pubblico, alla salvaguardia ambientale, al dissesto idrogeologico e viabilità rurale, alla manutenzione di fiumi e torrenti, oltre ad interventi urgenti idonei a fronteggiare la carenza idrica e i territori colpiti da incendi, quale attività stagionale aggiuntiva rispetto a quella normalmente svolta afferente la "manutenzione del territorio" ai sensi della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13;

Le SS.LL. sono, altresì, delegate a rappresentare l'Ente per la stipula del "contratto individuale di lavoro a tempo determinato per l'espletamento di attività di carattere stagionale" con i lavoratori citati in epigrafe, che si riporta in allegato.

Per quanto concerne le mansioni dei lavoratori in questione, entro gg. 10 gg. dall'avviamento, i Capi Centro dovranno accertare il possesso dei dovuti requisiti di legge per le mansioni attribuitegli.

Tutte le autocertificazioni prodotte dagli O.T.D. all'atto dell'assunzione, saranno controllate a campione, significando che eventuali difformità nonché incongruità saranno trattate secondo legge.

Il personale operaio con un giudizio di idoneità alla mansione parziale o con limitazioni (risultante dall'ultima visita medica) deve essere tutelato per non incorrere in violazioni delle norme vigenti.

Sarà assunto, comunque, il personale operaio che presenta limitazioni nel giudizio di idoneità alla mansione compatibili con i lavori agricoli, valutando l'adeguatezza dell'assegnazione in riferimento all'esito dell'accertamento medico e, in caso di inidoneità parziale, procedere all'assegnazione di mansioni inferiori rispetto a quelle inizialmente attribuite, secondo la mansione indicata nella comunicazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica del medico competente e alla natura stagionale dell'attività lavorativa.

Alla luce dei compiti summenzionati che saranno svolti dal personale stagionale nella 1° fase lavorativa, verrà loro attribuita la mansione di "*operaio polivalente specializzato*".

Il Direttore Generale
Mario Candore

